

CLXVIII.

TORNATA DEL 19 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — *Discussione sul progetto di legge pel passaggio al demanio dei beni immobili appartenenti alla Cassa ecclesiastica — Discorsi dei Senatori Mameli e Di Revel contro il progetto — Risposta del Senatore De Foresta (relatore) e del Ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Schiarimenti richiesti dal Senatore Dragonetti, forniti dal Ministro delle finanze — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri degli esteri, delle finanze, della guerra, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER IL PASSAGGIO AL DEMANIO
DEI BENI IMMOBILI
APPARTENENTI ALLA CASSA ECCLESIASTICA.

(V. *Atti del Senato N. 204*).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sul passaggio al Demanio dei beni appartenenti alla Cassa ecclesiastica, del quale do lettura (V. *infra*).

È aperta su questo progetto di legge la discussione generale.

Senatore **Mameli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli.** Signori Senatori.

La parte che io debbo in questa discussione sostenere è per ogni verso malagevole e delicata.

Mi trovo solo e dissenziente dagli altri rispettabilissimi personaggi che compongono l'ufficio centrale, per i quali ho tutta la simpatia e venerazione.

Debbo sostenere la rigorosa legalità, che credo lesa col presente progetto di legge, in un tempo in cui può forse parere meno opportuno questo rigore, perchè non possiamo disconoscere le gravissime strettezze in cui versano le finanze dello Stato, e le urgenti necessità alle quali dobbiamo provvedere.

E queste ragioni sono tali per me, che, ossequente quale sono ed arredevole per indole e per sistema al voto della maggioranza, mi sarei di buon grado indotto a tacere, se un complesso di speciali circostanze, e la gravità della cosa non m'imponesse un'altra condotta.

Riguardo alla gravità dell'argomento mi basterà l'accennare che io non la misuro dall'interesse pecuniario, per quanto rilevante possa essere, ma dalla violazione d'uno dei principii fondamentali, che è quello della inviolabilità della proprietà, base della costituzione sociale.

Per dimostrare la specialità delle circostanze, rammenterò, che la legge del 1855, colla quale fu rivotata la personalità civile a molti enti morali, ecclesiastici e religiosi, ed in cui ebbi tanta parte, fu legge di transazione, legge molto combattuta, perchè presentava l'odioso carattere di una abolizione studiata collo scopo di appropriarsene le sostanze.

Pure venne dal Ministero e da una scarsa maggioranza accettato pel solo riflesso che allo Stato, il quale avrebbe dovuto succedere per diritto di devoluzione, si surrogava un nuovo ente, la Cassa ecclesiastica, con beni e redditi propri, con amministrazione distinta e separata da quella dello Stato, onde provvedere ai bisogni meramente ecclesiastici e religiosi.

Per tal modo si volle togliere ogni apparenza di turpe lucro e di quella usurpazione da cui fu nel secolo undecimo macchiato il regno di Guglielmo II in Inghilterra, d'Arrigo IV in Germania tra il decimo e l'undecimo secolo, di Filippo il Bello in Francia nel secolo decimo quarto, e di tanti altri.

L'amministrazione poi della Cassa ecclesiastica ha in tempi sfavorevoli anzi che no lodevolmente corrisposto

allo scopo della sua istituzione in proporzione dei mezzi dei quali poteva disporre, come ne fanno fede i resoconti annuali rassegnati al Re e fatti di pubblica ragione colle stampe.

Uno dei componenti anche io del Consiglio di vigilanza, prima nominato dal Senato, ora dal Governo, ho pure sotto questo rispetto un obbligo almeno morale, che non posso assolutamente disconoscere.

Ecco in poche parole i motivi che mi hanno indotto a sorgere in difesa delle ben giuste ed incontestabili ragioni della Cassa ecclesiastica in una questione che io reputo di fede pubblica data nel modo più solenne: e lo farò brevemente in via di semplici osservazioni, senza venire a particolari proposte, affinché il Senato pienamente edotto di tutte le circostanze possa emettere il ponderato e coscienzioso suo voto, col senso che tanto lo distingue.

E prima di tutto domanderò: la Cassa ecclesiastica è egli veramente un ente morale, o, in altri termini, è vero proprietario dei beni e redditi assegnatigli per adempiere i pesi che le sono stati imposti?

Pare a me non potersene menomamente dubitare dal complesso della legge, e specialmente dal tenore degli articoli seguenti:

« Art. 4. I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati negli articoli precedenti verranno applicati alla Cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presente legge, ecc. »

« Art. 5. La Cassa ecclesiastica ha esistenza distinta e indipendente dalle finanze dello Stato. »

« Art. 7. Saranno applicabili all'amministrazione della Cassa ecclesiastica le regole e cautele stabilite dalle leggi vigenti in ordine agli istituti di carità, riservate però al Ministro di giustizia ed affari ecclesiastici le attribuzioni conferite da dette leggi al dicastero dell'interno, ed ommesse quelle delle intendenze generali. »

« Art. 8. Una Commissione composta, ecc., avrà l'alta ispezione delle operazioni della Cassa. »

« Art. 24. Le rendite della Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti i diversi obblighi imposti alla medesima, ecc., saranno esclusivamente applicate ad usi ecclesiastici, nell'ordine di preferenza, ecc. »

« Art. 15. Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nella presente legge, è imposta sugli enti e corpi morali infradesignati a favore della Cassa ecclesiastica una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni, ecc. »

« Art. 27. Nei casi previsti dall'art. 15 la Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica potrà al Governo le disposizioni opportune per la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e degli archivi. Proporrà pure la destinazione a darsi a detti oggetti ed ai libri, tenendo conto dei bisogni delle pubbliche scuole, e specialmente dei collegi nazionali. »

Se adunque i beni degli enti morali soppressi ven-

nero applicati alla Cassa ecclesiastica, se essa ha esistenza distinta e indipendente dalle finanze dello Stato, se è posta sotto la vigilanza ed alta ispezione di una speciale Commissione, se le furono applicate le regole degli istituti di carità, se le rendite sono esclusivamente destinate ad usi ecclesiastici, se per sopperire ai pesi le fu pure assegnata una quota di concorso a carico degli altri enti morali ecclesiastici e religiosi, se sono soltanto eccettuati i monumenti, gli oggetti d'arte, gli archivi, non che i libri quando possano servire ai bisogni delle pubbliche scuole; se gli altri beni si vendono dall'amministrazione della Cassa per conto della medesima, e se ne investe in di lei nome il ricavo: non può rimanere dubbio che sia stata costituita dalla legge in ente morale, con piena ragione di dominio dei beni cedutigli, e dei redditi assegnatigli, ed, in una parola, surrogata in tutto al demanio dello Stato, al quale, anziché dominio e disponibilità, non si volle riservare alcuna ingerenza oppure amministrativa.

Questa verità è stata riconosciuta ed ammessa dalla Commissione della Camera elettiva nella sua dotta ed elaborata relazione, sebbene io sia molto lontano dall'accoglierne le conseguenze che ne ha dedotto.

Or bene, l'art. 29 dello Statuto dichiara inviolabili tutte le proprietà senza eccezione; e quindi anche quelle degli enti morali di qualunque natura essi siano.

Colla citata legge del 1855 venne proclamato il principio della rivocabilità degli enti morali, come necessario aggiunto della loro esistenza meramente civile; ma rimase salvo ad un tempo il principio della irrevocabilità delle proprietà degli stessi enti finché esistono. Ed in questa condizione appunto trovasi la Cassa ecclesiastica, che si vuole colla presente legge abolire.

Ma il capoverso dell'istesso art. 29 contiene una eccezione sola ed unica, ed è: che tutti indistintamente i proprietari sono tenuti a cedere in tutto od in parte i loro beni, purché però un interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, e mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. Questo parole racchiudono il concetto della spropriazione forzata in causa di pubblica utilità, regolata per gli antichi Stati dagli art. 441 e 442 del Codice civile albertino, e dalla Carta reale del 1839.

Io non voglio entrare nei calcoli economici e finanziari che possono avere mosso il signor Ministro delle Finanze, nè discutere se vi sia per lo Stato una fondata speranza di risorsa e di utilità nella spropriazione dei beni della Cassa ecclesiastica. In ciò me ne rimetto alla di lui saviezza ed accorgimento. Il Senato vedrà se allo stato delle cose l'interesse pubblico possa dirsi legalmente accertato a norma dello Statuto: lucchè non mi pare.

Dico solo, che trattandosi non di occupazione per eseguire opere determinate di pubblica utilità, ma di una incerta e vaga speculazione che si ha in mira colla alienazione dei beni della Cassa ecclesiastica, e che dovrebbe dalla medesima ugualmente farsi a proprio van-

taggio, non veggio il vero carattere della spropriazione forzata contemplata dallo Statuto, e dal citato articolo 441 del Codice Albertino e dalla pur mentovata Carta reale del 1839.

Dico inoltre, che manca pure l'altra essenziale condizione, acciò la spropriazione sia conforme allo Statuto ed alle leggi cui il medesimo si riferisce, cioè il preventivo pagamento in denaro della indennità da accertarsi a norma delle stesse leggi.

Non intendo ora occasionalmente riecitare la questione della rendita al valore nominale surrogato al vero prezzo della cosa con altra recente legge.

Dico bensì che allora si trattava di liberare i beni dai vincoli ai quali erano affetti onde rendere piena e perfetta la proprietà nei possessori, mentre ora è questione di beni rurali che si tolgono alla cassa ecclesiastica, col maggiore utile che potea sperare dalla vendita.

Dico, che la privazione di questo maggiore utile non può tornare che a scapito degli impegni della Cassa che dovranno restare almeno in parte inascegni, quello segnatamente del miglioramento della condizione di molti poveri parroci, di cui al N. 3 dell'articolo 24 della legge del 1855.

Dico finalmente che le questioni che possono emergere sulle indennità, sono dalle leggi vigenti sulla materia (articolo 442 Codice Albertino dianzi citato) attribuite alla cognizione dei Tribunali civili, mentre con questa legge se ne vorrebbe commettere la soluzione al Ministro della finanza ed al Ministro della giustizia e dei culti, i quali sono a lidari rimpetto allo Stato, previo il parere della Commissione provinciale, e con altre cautele rimesse al loro arbitrio, e ciò senza il contraddittorio dell'amministrazione della Cassa, principale e diretta interessata.

Questi brevi riflessi bastano a farci persuasi, che la proposta legge è in contraddizione collo scopo politico che si è avuto in mira nella creazione della Cassa ecclesiastica; viola il diritto di proprietà, offende la giustizia scemando alla Cassa stessa i mezzi onde far fronte ai pesi: è forse il primo passo al pessimo sistema, quello del clero stipendiato, contro cui tanto declamava il compianto conte di Cavour, perchè la sua vasta mente comprendeva, che il clero assoldato diventa strumento politico, e che il servilismo ecclesiastico ed il dispotismo politico si danno scambievolmente la mano.

Il mio scopo essendo unicamente quello di combattere il principio che informa la legge, finisco col dichiarare che darò il mio voto contro la medesima, e fedele alle mie promesse mi astengo da ogni altra osservazione (che pur molte avrei a farne) sulle singole disposizioni.

Non posso però lasciar passare senza rimarco alcune espressioni che si leggono nella relazione, e che avrebbero potuto, a parer mio, risparmiarsi; cioè: che lo spirito di parte non abbia forse tenuto tutto il debito conto della generosità usatasi nel creare una amministrazione per liquidare i beni ed impiegarne il provento prima nel pagamento degli oneri speciali cui erano i

beni stessi affetti, ed il rimanente in usi religiosi e pii, anzichè investire lo Stato del pieno suo diritto.

Io che sono stato sempre alieno dallo spirito di parte e non ho antecedenti che mi contraddicano in qualunque stadio della mia vita privata o pubblica, ho tenuto conto di quell'apparente sacrificio, ma come imparziale osservatore ho pure tenuto conto, che, colla legge del 1855 s'intese sottrarre lo Stato come si è già nella massima parte sottratto, dalle spese di culto che ne gravavano il bilancio, segnatamente dalle 800,000 e più lire, debito addossatosi col concordato del 14 maggio 1828 e dalle 7,000,000 e più lire per gli assegni al clero della Sardegna. Ho ancora tenuto conto, che non potendosi l'effetto conseguire coi soli beni degli enti morali aboliti, si è imposto sotto il nome di quota di concorso un enorme contributo a tutti gli altri enti morali ecclesiastici non esclusi i seminarii: ho finalmente tenuto conto, che il convertire quei beni direttamente a profitto delle finanze, sarebbe stato il primo esempio di tal fatta nella Storia della Casa Di Savoia, la quale nelle molte soppressioni di Case religiose di tempo in tempo avvenute, e nella istituzione stessa dell'Economato R. apostolico, ha sempre rivolte le sostanze di provenienza ecclesiastica ad usi pii e religiosi più o meno analoghi, fondata sul principio, che se può cessare una causa pia speciale, non può mai mancare la causa pia generale.

Ho di proposito parlato di conversione *diretta*, perchè possiamo con verità dire, che nel caso ciò siasi indirettamente verificato avendo lo Stato avuto largo compenso dei beni devoluti, colla ottenuta liberazione dai suddetti pesi non che dall'obbligo di provvedere ai parroci bisognosi. Che se in larga parte vi concorrono, come si è detto, gli altri enti morali ecclesiastici, questo non è certamente sacrificio dello Stato.

Il montare dei beni degli enti soppressi colla legge del 1855, essendo di 26 milioni circa, egli è di tutta evidenza, che il provento netto dei medesimi non può raggiungere le ora dette due somme che lo Stato doveva annualmente erogare per le spese di culto, la liberazione dalla quale oltrepassa in conseguenza il valore totale, senza tener conto dell'onere di provvedere i poveri parroci di un discreto assegno, dal quale fu pure lo Stato liberato.

Il volere pertanto sostenere tuttavia che sia proprietario dei beni, è l'istesso che volere la cosa ed il prezzo.

Senatore. **De Foresta, Relatore.** L'onorevole Senatore Mameli con la franchezza che è propria del suo carattere e che l'onora è venuto a spiegare al Senato i motivi per quali già nell'ufficio centrale egli dichiarava che voterebbe contro questa legge, e io ne lo ringrazio molto perchè in questo modo mi ha dato luogo a dare una breve risposta alle sue osservazioni, la quale se non varrà ad acquistare a questa legge il suo voto, servirà almeno a togliere l'esitanza che potessero le parole sue e le dichiarazioni fatte nell'ufficio centrale avere ingenerato in alcuno dei nostri colleghi.

L'onorevole Senatore Mameli si è domandato se la Cassa ecclesiastica sia in realtà un ente morale e se sia proprietaria dei beni delle sopresse corporazioni religiose ed enti morali che le vennero attribuiti con la legge del 29 maggio 1855 e coi decreti dei regi Commissari delle Marche, dell'Umbria e del Luogotenente del Re nelle province napoletane, e si è ingegnato di risolvere ambe quelle questioni in senso affermativo.

A me pare che prima di trattare queste gravi questioni sia mestieri di risalire ad una questione più elevata e che le precede ambedue.

Io domando se lo Stato era in diritto di sopprimere le corporazioni religiose e gli enti ecclesiastici che ha soppressi e se, fatta questa soppressione, i beni che appartenevano a questi corpi morali sieno di pien diritto divenuti proprietà dello Stato, in modo che potesse egli disporre come di cosa sua propria, e come lo credeva più utile allo Stato medesimo.

Io credo che non possa questa domanda essere neanche oggetto del menomo dubbio. Indubitatamente la società civile, alla quale sola spetta di creare l'esistenza civile dei corpi morali, ha il diritto di revocare questa stessa esistenza civile, di togliere loro quella personalità legale che non possono avere che per finzione ed autorità della legge.

Penso che l'onorevole preopinante non vorrà neppure contraddire questa proposizione (*segnì di consenso per parte del Senatore Mameli.....*) e sono lieto di vedere che egli dichiara non revocarla in dubbio. Del resto, e la legge del 1855 approvata da tutti i rami del Parlamento, e i Decreti che vennero sanzionati posteriormente, non sono altrimenti poggiati che sopra questa verità ineluttabile e di diritto pubblico e di diritto civile, la quale è inoltre conforme alla pratica di tutti i Governi.

Ciò posto, chi può contendere che i beni che possedevano le corporazioni religiose ed enti ecclesiastici soppressi sieno divenuti proprietà dello Stato?

Se non che l'onorevole preopinante diceva che non si potevano sopprimere le dette corporazioni per prenderne i beni, e che la soppressione non avrebbe avuto luogo se i beni stessi non si fossero interamente attribuiti, dedicati ad usi religiosi.

Io non negherò che le circostanze gravi nelle quali si trovava lo Stato, cioè la necessità di provvedere al pagamento delle congrue dei parroci che erano state tolte dal Bilancio dello Stato, possa essere entrato per qualche cosa nella proposta di quella soppressione, ma questo non fu per certo l'unico motivo.

Se si soppressero le Corporazioni religiose si fu principalmente perchè non si riconossero più confacenti ai tempi, alle abitudini ed ai bisogni della moderna società, e perchè non corrispondevano più al fine per cui erano sorte, e perchè davano luogo a continue lagnanze e critiche che non soddisfatte, potevano, come sempre avviene, divenir eccessive.

Ciò risulta dalle dichiarazioni che vennero fatte dal

Governo nel presentare la legge e dalle discussioni che si fecero ed in questo o nell'altro ramo del Parlamento, e ne risulta ancora maggiormente dal fatto stesso poichè non furono sopresse semplicemente le Corporazioni religiose possidenti, ma anche le Corporazioni mendicanti. A questo riguardo osserverò che da un dato statistico che mi è stato somministrato dalla Cassa ecclesiastica risulta che le corporazioni religiose sopresse sono 588 possidenti, 969 mendicanti.

Ora come si può supporre che il motivo per cui il Governo addivenne a quella soppressione, quello sia stato unicamente d'impossessarsi dei loro beni quando si vede che si sopresse una quantità di Corporazioni mendicanti maggiore di quella delle possidenti?

Inoltre dalla legge stessa del 1855 e dai decreti che or ora citava si vede che la soppressione non fu fatta in modo assoluto di tutte le corporazioni religiose, e tanto meno si scelsero le più doviziose, ma bensì si soppressero soltanto quelle che non avevano altro scopo che la vita contemplativa, e si lasciarono sussistere le corporazioni dedicate all'assistenza degli infermi od all'insegnamento, qualunque fossero le loro dovizie.

Egli è adunque incerto, e ci sia lecito il dirlo, egli è un rimprovero meno fondato che si fa al Governo, il supporre che non per altro abbia proposta la soppressione fuorchè per appropriarsi i beni delle corporazioni sopresse.

Vengo ora alle due questioni proposte e trattate dall'onorevole preopinante.

La Cassa ecclesiastica, egli diceva, è essa un corpo morale?

È essa proprietaria dei beni che le vengono attribuiti?

Non ostante gli argomenti, che è venuto egli esponendo, tratti la maggior parte da alcune isolate disposizioni della legge del 1855, io contesto recisamente, che la Cassa ecclesiastica possa essere considerata come un vero ente morale.

La Cassa ecclesiastica non è nè fu mai altro nel pensiero e nello scopo della legge, che un'amministrazione speciale creata dal Governo all'unico scopo che i beni che si devolvevano allo Stato per effetto della soppressione delle Corporazioni religiose non si confondessero cogli altri beni demaniali, e il loro prodotto fosse destinato a quello che lodevolmente piacque allora al legislatore di designare. E difatti, una prova che la Cassa ecclesiastica non fu considerata come un ente morale indipendente dal Governo si è che le diedero per amministratori tutti impiegati governativi. Il capo della medesima è il Direttore generale del Debito pubblico; il Cassiere è quello stesso del Debito pubblico: essa fu posta direttamente sotto la dipendenza del Ministro della giustizia, e nelle province opera ed agisce intieramente per mezzo degli agenti demaniali.

L'onorevole preopinante da esimio giureconsulto come egli è, se gli fosse proposta la questione, se la Cassa ecclesiastica possa acquistare a titolo oneroso o lucrativo, deve rispondere certo negativamente.

Dunque come mai si può sostenere che sia un vero corpo morale che abbia un'esistenza propria indipendente dal Governo?

Escluso poi che la Cassa ecclesiastica sia un ente morale, è ovvio che essa non possiede in proprio e non fa nè può far altro che amministrare i beni dello Stato.

Non è quindi il caso di parlare di espropriazione per causa di utilità pubblica, e torna inutile e fuor di luogo ciò che si è detto a questo riguardo.

Io credo che la cosa sia evidente per sè stessa, e che non sia mestieri di ulteriori parole per dimostrarla.

Ma voglio abbondare anche nel senso dell'onorevole preopinante, voglio supporre ciò che non è, e che non si può ammettere, che la Cassa ecclesiastica possa considerarsi come un vero ente morale, e che essa posseda in proprio i beni che le vennero attribuiti.

Ripeto, questa non è che una mera ipotesi contraria assolutamente alla legge vera, cioè, alla lettera, come allo spirito della legge del 1855. Ma anche in quella ipotesi, forse che non sarebbe in facoltà dello Stato di disporre dei detti beni nel modo che crede più conveniente senza essere obbligato di agire per via d'espropriazione e di praticare a riguardo di questo supposto ente morale le formalità prescritte dal Codice civile per le espropriazioni? Certo che sì!

Io non voglio entrare nella grave questione che veniva già in senso affermativo risolta non ha guari dal Senato nella legge relativa alle enfiteusi delle manimorte: se cioè sia vero che la proprietà dei corpi morali non abbia tutti i caratteri della proprietà degli individui e se lo Stato possa modificare questa speciale proprietà. Ripeto, che non voglio per ora entrare in questa discussione. Dirò solo che in ogni caso non si potrebbero mai confondere i diritti della Cassa ecclesiastica anche considerata un ente morale, coi diritti degli altri corpi morali, poichè questi hanno avuto i loro beni da fondazioni, donazioni ed altri titoli dei privati, quando alla Cassa ecclesiastica non pervennero che per assegnazione del Governo, il quale come l'ha fatta con una legge, può revocarla con un'altra.

Vi prego o Signori di permettermi ancora un riflesso. L'onorevole preopinante diceva che se si potesse ammettere che lo Stato, per circostanze straordinarie e gravi, possa disporre dei beni dei corpi morali, neanche in questo caso potrebbe approvarsi questa legge, perchè non vi è veruno di quei gravi motivi che possano ad ogni modo giustificare questa revocazione e che non si tratti che di una speculazione onerosa per la Cassa, incerta per lo meno per lo Stato. Io credo, che quivi l'onorevole preopinante s'inganni. Meglio, che non potrei farlo io, l'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze dimostrerà se noi versiamo appunto in uno di quei casi gravi e straordinari ai quali accennava l'onorevole preopinante.

Ma intanto io osserverò, che la Cassa ecclesiastica si trova già in condizione di poter far fronte ai prin-

cipali obblighi che le furono imposti, giacchè dal suo bilancio del 1862 risulta che nell'esercizio precedente dopo aver pagate le spese di amministrazione, le congrue ai parroci, l'assegnamento ed i sussidii al clero di Sardegna, ha ancora avuto un avanzo di lire 230 mila circa.

Si noti inoltre che essa ha oneri vitalizi per circa 3 milioni, i quali si estingueranno progressivamente e lasceranno perciò i mezzi per adempiere agli altri scopi, quello in specie di migliorare la condizione dei parroci meno retribuiti quand'anche non accresca i di lei redditi, mentre che le finanze trovansi in urgenti e gravi strettezze.

Questo solo parallelo basterà per dimostrare come la proposta del Governo sia non solo appoggiata allo stretto diritto, ma anche giustificata dalle più ragionevoli considerazioni.

Io spero quindi che non ostante....

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**, *Relatore*..... le osservazioni dell'onorevole preopinante, il Senato vorrà approvare il progetto di legge che gli è sottomesso.

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore **Mameli**. Se il relatore dell'ufficio centrale non mi avesse accusato d'inesattezza, mi avrei di buon grado risparmiato la pena di rispondere al discorso su questo grave, ma già abbastanza discusso argomento.

Dirò adunque, avere io stesso promesso nel mio discorso che non contestavo al Governo il diritto di revocare gli enti morali; diceva anzi, essere su questo principio fondata la legge del 1855; ma che la stessa legge aveva posto in salvo il principio della irrevocabilità della proprietà degli enti morali finchè conservano la loro civile personalità. Perciò ogni ulteriore discussione a tale riguardo riesce inutile.

Noterò bensì, che d'inesattezza è piuttosto redarguibile il signor Relatore in quanto ha sostenuto in tesi generale, che lo Stato è proprietario dei beni degli enti morali, lo che è contrario all'art. 418 del Codice civile Albertino, ove trattandosi della divisione dei beni per ragione di coloro che li posseggono, sono divisi in beni dello Stato, della chiesa, dei comuni, dei pubblici stabilimenti e dei privati.

Si è voluto negare che la Cassa ecclesiastica sia un ente morale; io ho dimostrato l'affermativa col raffronto e coll'analisi degli articoli della legge dai quali risultano tutti gli elementi necessari per costituire l'ente morale, non già un semplice ufficio di amministrazione per conto dello Stato, dacchè ivi si tratta di beni applicati alla Cassa ecclesiastica della quale si è formata un'amministrazione affatto distinta e indipendente da quella dello Stato, senza ripetere tutti gli altri argomenti; mentre il signor Relatore non mi ha contrapposto che una gratuita negativa.

Il medesimo mi ha pure redarguito d'aver asserito, che l'unico scopo che si ebbe in mira colla legge del

1855 sia stato quello di liberare lo Stato dalle somme che era tenuto erogare nelle spese del culto.

Io invece ho detto, che questo fu uno degli scopi, non già l'unico; e che quella liberazione si avesse in vista lo dimostra l'aver la legge annoverato le congrue, nelle quali si erogavano annualmente dallo Stato quelle somme, fra gli oneri imposti alla Cassa ecclesiastica.

Si è preteso dimostrare che la Cassa ecclesiastica ricevendo rendite in compenso, anzichè soffrire una perdita reale, abbia un vero guadagno, assicurandosi con un provento certo e di sicura esazione il mezzo di provvedere ai suoi bisogni più che non potesse fare coll'incerto prodotto di stabili, gravato inoltre di cospicua spesa di amministrazione.

Questo potrebbe dirsi, se la Cassa avesse voluto amministrare per conto proprio i beni, ovvero darli in affitto: ma essendo la Cassa posta sul sistema di vendere per impiegarne il ricavo in rendite sul Debito pubblico, l'esperienza ha dimostrato, che le vendite fatte per lo più agli incanti, ed anche talvolta per licitazione, od a privata trattativa procacciano un prezzo di lunga superiore alla stima data agli stabili venali; e ciò perchè il loro deprezzamento nasce dal difetto di buona coltura, che data dai acquirenti con bene intesa economia e solerzia, riprendono in breve tempo il valore corrispondente alla loro intrinseca bontà a segno di triplicarsi o quadruplicarsi in pochi anni, oltre all'averne ottenuto un più abbondante prodotto.

Ciò è tanto vero, che avendo già l'amministrazione della Cassa alienato beni per il valente di sedici milioni, ne ha formato una rendita effettiva di un milione duecento e più mila lire, lo che dimostra essersene colle alienazioni ricavata una metà e più, oltre il valore attribuito.

E l'istesso vantaggio avrebbe ottenuto dalla vendita dei rimanenti beni, se la discussione della presente legge non ne avesse sospese le pratiche, non poche delle quali erano già mature.

Tornando per un momento sulla discussione circa la qualità di ente morale, che io tengo per fermo ed indubitato di competere per legge alla Cassa ecclesiastica, mi fo debito di rispondere ad un argomento, che il signor Relatore ha fondato sulla ipotesi, che la Cassa ecclesiastica non possa acquistare un'eredità od un legato per difetto di capacità legale.

Ma, ammessa ancora questa ipotesi, ovvio è il rispondere, che nell'ente morale, qualunque esso sia, non possono competere altri diritti e prerogative, che quelle che gli sono state dalla legge attribuite.

Quindi la Cassa ecclesiastica, surrogata, nei beni provenienti dagli enti morali soppressi, allo Stato, esercita sotto questo rispetto i dritti del medesimo; e ciò basta perchè debba avervi partecipe della personalità civile, quantunque non con tutta quella pienezza di altri enti morali.

Tant'è, che l'amministrazione vende i beni assegnati

alla Cassa, in nome della medesima, ed in di lei nome parimenti ne investe il prezzo, stipula e sta in giudizio.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Il voto che la maggioranza del Senato ha dato in circostanze analoghe alla presente e segnalamente quello che essa espresse in una più recente occasione in cui la questione aveva la massima affinità con quella che oggi si discute, non possono sicuramente lasciare dubbio intorno all'esito che questa legge avrà.

Cosicchè se io mi alzo a dire qualche parola in proposito, non è certamente con l'intendimento di arrivare a portare in altri quella convinzione profonda che io nutro intorno al merito di questa questione.

Per me vi è un principio, vi è un punto di partenza che è il primo e, dirò, l'unico dal quale io credo dover muovere, ed è lo Statuto.

Per me veggio chiaro, netto e tondo che lo Statuto considera, e conserva, e vuole intangibili i beni degli enti morali.

Non entro maggiormente in questa questione, ch'è di apprezzazione per me, ch'è mia convinzione profonda, dalla quale non posso recedere. Ma mantengo che la Cassa ecclesiastica, quale ora è costituita, è un ente morale, che ha la qualità propria di un ente di questa natura.

Io fo appello ai membri del Senato, fo appello a tutti coloro che presero parte o intervennero nelle sedute del Parlamento in cui la questione della soppressione degli ordini religiosi e l'istituzione della Cassa ecclesiastica fu ventilata; e domando se realmente allora non si volle precisamente stabilire un nuovo corpo morale che constasse di tutti i corpi morali che venivano ad essere soppressi; e ciò è tanto vero che l'amministrazione della Cassa ecclesiastica fu data ad una amministrazione distinta da quella delle finanze. E perchè ciò? Perchè le si diedero norme particolari? Appunto perchè si volle che avesse una esistenza propria, oneri, doveri e pesi propri.

Conseguentemente per me è cosa evidente che la Cassa ecclesiastica quale ora si trova è un vero ente morale di natura eguale agli altri tutti che esistono siano ecclesiastici, siano laicali o simili.

Da ciò chiaro emerge per me che col progetto di appropriare allo Stato i beni della Cassa ecclesiastica noi stabilimmo un precedente, mercè cui forse non tardi si verrà a dire che lo Stato ha il diritto di disporre altresì dei beni propri dei corpi morali di ogni natura siano ecclesiastici, siano laicali.

E difatti se noi partiamo dal principio dell'utile che il Governo vuol ritrarre da questa misura, e se crediamo che non facciamo torto alla Cassa ecclesiastica convertendo in rendita sullo Stato la rendita fondiaria che ora possiede, io non veggio che non vi sia argomento da opporre per usare della stessa misura quando si tratterà dei beni immobili appartenenti a tutti gli stabilimenti di qualunque natura.

Se è interesse di ordine pubblico che i beni siano posti in commercio, se si crede che le opere pie, ossia gli stabilimenti e corpi morali siano cattivi amministratori, se si trova opportuno il mutare i beni stabili di questi stabilimenti in rendita sullo Stato, io non veggo, ripeto, che non vi sia la stessa ragione per estendere tale misura a tutti i corpi morali qualunque essi sieno.

Non è che il primo passo che si fa! Gli altri verranno e verranno per logica conseguenza.

In quanto a me nego recisamente che possa dirsi identica la condizione degli stabilimenti dei corpi morali, sia che abbiano beni immobili, sia che abbiano rendite sullo Stato.

Io ho tutta la fede nel pubblico debito, ho tutta la fede che il Governo non fallirà ai suoi impegni: ma ritengo che quando queste rendite sul Debito pubblico si trovino intestate a stabilimenti e corpi morali, potrebbe arrivare un giorno in cui il governo dicesse: io non tocco la fede pubblica per rispetto alle rendite che si trovano a mani private, per le rendite che non sono intestate e che quindi non so a chi appartengano: ma per rispetto a quelle intestate appartenenti a corpi morali determinati, la strettezza mi consiglia o di toglierne una parte, o di revocarne un'altra. Quindi dichiaro nuovamente che io ravviso una distinzione molto grande tra la rendita fondiaria posseduta da uno stabilimento e quella sul Debito pubblico che le si dà in cambio.

Mi basta accennare gli esempi dell'epoca in cui, soppressi gli ordini religiosi i quali possedevano rendite sullo Stato ed erano nominative (perchè non ne potevano possedere altre), queste rendite cessarono di esser pagate, furono trasferite alla Cassa, furono da essa alienate, in sostanza, se ne fece quell'uso che si stimava più conveniente.

Quindi io veggo, quanto a me, su questo punto accadere la stessa cosa.

La rendita mobiliare, o che sia scritta nel Gran Libro, o che sia unicamente stanziata con un capitolo a parte nel bilancio dello Stato, per i corpi morali è assolutamente indifferente.

Sono crediti diretti, che non possono cambiare il loro titolo senza il concorso della autorità del Governo, ora il Governo in queste circostanze crede di potere se non diminuire la rendita odierna, domandare almeno tutto il beneficio che la Cassa ecclesiastica avrebbe in avvenire dall'alienazione della proprietà fondiaria per appropriarselo. Questo non è che il primo passo, ripeto: il primo passo costa; e il giorno verrà in cui non solo la rendita fondiaria sarà tolta ed applicata al Governo, ma si toccherà eziandio alla rendita mobiliare, alla rendita sul Debito Pubblico, intestata agli stabilimenti, ai corpi morali.

Qualunque poi sia il vantaggio che il Governo possa trarre da questi beni venduti per proprio conto (vantaggio che non potrebbe essere che molto remoto perchè ha già il Governo stesso una massa considerevole

di beni da vendere) io credo che coll'utile vi debba essere compagna la giustizia.

Quando poi si volesse questo provvedimento misurare coll'utile soltanto, dico, che si è veduto in altri paesi in cui si volle entrare nella via dell'appropriazione delle proprietà altrui, che queste non valsero a ristorare le finanze, nè a rimetterle in credito. Il credito di uno Stato si conserva colla certezza che si dà al pubblico di osservare i diritti e le prerogative altrui.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Domando la parola. **Presidente.** Ha la parola.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Sarò brevissimo.

L'onorevole Senatore Mameli mi ha appuntato di inesattezza in fatto e in diritto.

Io credo di non avere errato nè in un modo, nè nell'altro.

Ho detto che era incontestabile il diritto nello Stato di sopprimere le corporazioni rivocando la loro personalità civile, e che conseguenza di questo diritto era che i beni che possiedono i corpi morali soppressi divengano proprietà dello Stato, come beni vacanti.

L'onorevole Senatore Mameli mi dice: ammetto il diritto allo Stato di sopprimere i corpi morali; lo Stato, ed il Codice civile stesso dicono che tutte le proprietà e così pure quelle dei corpi morali, sono inviolabili.

Ma io domando all'onorevole preopinante, se il corpo morale esiste ancora quando è stato soppresso?

Siano pure inviolabili le proprietà dei corpi morali, non lo possono essere che tanto che esistono.

Quando hanno cessato di esistere perchè fu loro tolta la personalità civile, non è lo Stato che si appropria i loro beni; ma sono questi che gli si devolvono, perchè sono vacanti, perchè non hanno più padrone.

Quindi qualunque ragionamento si faccia non si potrà mai contendere che i beni in discorso appartenessero pienamente allo Stato quando gliene fu affidata l'amministrazione.

L'onorevole preopinante diceva che tutta la questione sta nel vedere se la Cassa ecclesiastica sia un corpo morale.

Io non entrerò nuovamente in questa discussione. Credo di aver sufficientemente dimostrato, che è un errore il credere che la Cassa ecclesiastica con la legge del 1855 sia eretta in un vero corpo morale.

Non vi è parola sulla legge che lo dichiari, nè si può arguire dal solo fatto della sua creazione e dalle attribuzioni che le furono date.

Mi sia lecito il ripeterlo, per creare un corpo morale indipendente dallo Stato, è necessaria una disposizione espressa, disposizione che manca affatto nella legge del 1855.

E se vi fosse stato ancora qualche dubbio, lo avrebbe delegato testè l'onorevole Senatore Mameli stesso, ammettendo che la medesima non potrebbe acquistare nè a titolo oneroso, nè a titolo gratuito perchè la legge del 1855 non le ha attribuito questo diritto.

Ma allora che razza di corpo morale è questo se non può acquistare nè a titolo gratuito, nè a titolo oneroso?

Non è egli evidente che non è che una semplice amministrazione *sui generis* con speciali prerogative?

Io non credo poi che si debbano avere i timori che accennava l'onorevole Senatore Di Revel.

Il Senatore Di Revel diceva che l'approvazione di questa legge sarebbe un avviamento all'incameramento dei beni di tutti i corpi morali, civili e religiosi.

Io non divido i suoi timori, e perchè?

Appunto perchè, ripeto, quivi il Governo non dispone di beni che gli appartengono secondo i più incontestabili e i più riconosciuti principii di diritto pubblico e di diritto civile.

Un'altra obiezione che l'onorevole Di Revel faceva a questa legge si è che la rendita sul Debito pubblico sebbene uguale alla fondiaria non avrà però lo stesso valore, perchè sebbene non possa dubitarsi nè egli dubiti della solidità del nostro credito, può accadere che il Governo in caso di estrema necessità se ne impadronisca più facilmente che dei beni stabili.

Io non posso sicuramente discutere in questa materia coll'onorevole Senatore Di Revel, ma dichiaro che ho l'intima persuasione che sieno proprietà più sicura per i corpi morali le rendite sul Debito pubblico, che forse le rendite fondiarie.

La storia e l'esperienza ci dimostrano che uno Stato prima di giungere all'estremo accennato dal preopinante, più facilmente disporrebbe dei beni dei corpi morali che sospendere a loro odio il pagamento delle rendite sul Debito pubblico, la qual cosa comunque limitata ai pubblici stabilimenti, ne farebbe scapitare il valore e pregiudicherebbe il di lui credito.

Prima di terminare dirò ancora una parola per riparare ad una omissione riguardo all'onorevole Senatore Mameli.

Egli ha rilevato un'espressione della relazione dell'ufficio centrale, nella quale parlando dello scopo, che ebbe la legge del 1855, si è detto che lo spirito di partito non teneva abbastanza conto dell'atto generoso che fece il Governo col rinunciare in questa parte ai suoi diritti ed attribuire interamente i beni dei corpi morali soppressi ad usi pii e religiosi.

Io dichiaro che non fu intenzione del Relatore, nè di alcun altro dei membri dell'ufficio centrale di supporre che le osservazioni dell'onorevole preopinante fossero dettate da spirito da parte e che queste parole non si riferivano a lui nè pur nel più lontano pensiero.

Ministro delle Finanze. Signori, dopo le dotte orazioni che avete udite, non spetta certamente a me lo esaminare, se, ammesso che la Cassa ecclesiastica sia un corpo morale, abbia o no il Governo facoltà di dare e togliere l'esistenza ai corpi morali, in quella guisa che ha facoltà di modificarne in qualche parte la condizione d'essere.

A questa domanda, credo, abbia già più d'una volta dato risposta il Senato, e più recentemente come di-

ceva l'onorevole Di Revel, ne ha dato una formale in occasione della discussione della legge sull'enfiteusi.

Neppure mi farò ad esaminare, se la Cassa ecclesiastica debba veramente considerarsi come Corpo morale.

Io mi permetto solo di enunciare la mia opinione, ed è che questa è una istituzione che non può compararsi a quelle, che si chiamano Corpi morali.

L'onorevole Relatore osservava, che questa istituzione ha un Direttore e un Cassiere governativo, e dirò ancora che le operazioni che essa fa, sono sorvegliate da una Commissione in parte parlamentare, in parte governativa.

La è una istituzione, la quale ha lo stesso regime, le stesse garantizie che hanno l'amministrazione del Debito pubblico e la Cassa dei depositi e prestiti, le quali, io credo, nessuno avrà mai voluto dire essere due Corpi morali: sono due istituzioni, a mio modo di vedere particolari, le cui funzioni si è creduto di tutelare egualmente in modo particolare fissando per legge le norme con cui avessero ad essere governate, le norme con cui avessero ad essere garantite.

E per verità io non so vedere come la Cassa ecclesiastica abbia alcuno dei caratteri dei Corpi morali indipendenti che possono possedere, che possono mutare le loro proprietà; e a conforto di ciò non recherò che un solo fatto.

Io non so che il Parlamento abbia mai avuto premura di far a Corpi morali dei prestiti sopra il tesoro mercè le condizioni particolari in cui potessero versare nè che questi Corpi morali indipendenti potessero ricorrere al credito pubblico per provvedere alle emergenze loro. Ora noi vediamo che fin a tanto che la Cassa ecclesiastica non fu in condizione di adempiere agli obblighi che dalla legge le erano affidati, il Governo ebbe cura di proporre ed il Parlamento si fece il dovere di votare leggi perchè ad essa venissero somministrati i fondi opportuni; e così non meno di 3 milioni furono versati alla Cassa ecclesiastica onde potesse soddisfare a tutti i suoi obblighi.

Per verità io non conosco esempi di Corpi morali alla cui amministrazione dovesse lo Stato far prestiti, dar delle somme, tutte le volte che abbisognasse; per conseguenza non posso far a meno di credere che sia puramente un'istituzione particolare alla quale il Parlamento si è specialmente interessato e che ha voluto tutelare con peculiari garantizie.

Ma, ripeto, io non ho sufficienti e speciali dati per poter discorrere di questa materia con quell'ampiezza con cui l'hanno fatto gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto; mi condurrò quindi sopra un terreno più modesto.

Comincerò anzi tutto ad osservare, che nessuno, ad eccezione dell'onorevole Senatore Di Revel, ha impugnato la convenienza che la Cassa ecclesiastica procedesse alla vendita dei beni che essa possiede: l'onorevole Senatore Mameli anzi ha detto che, facendola

questa tornerebbe a grande suo vantaggio; ed essa infatti alienò beni stabili onde convertirli in altrettante rendite.

Per tali motivi io intesi con dolore farsi dall'onorevole Senatore Di Revel nuovamente il paragone sulla più o meno solidità fra i due generi di rendita.

Io non posso far a meno di meravigliarmi nell'udire siffatte parole, come già provai grande meraviglia quand'egli le pronunciò per la prima volta.

Del resto se si parla di confisca di rendite, io credo che, sorgendo momenti torbidi, momenti in cui si dovesse metter mano sulle proprietà altrui, credo che si farebbero tanto le confische di rendite quanto le confische di beni stabili, e forse più con facilità le confische dei beni stabili che quelle delle rendite.

Quanto poi alla solidità della rendita pubblica io debbo protestare contro le sue parole le quali potrebbero far credere che nell'animo di qualche membro componente il Parlamento italiano vi fosse sfiducia nelle rendite del Debito pubblico.

Ma, ripeto, non è stata contestata per nulla l'opportunità delle vendite dei beni appartenenti alla Cassa ecclesiastica. Nessuno che io sappia, osservando come si stia ora per procedere (io non dubito che il Senato darà il suo partito favorevole all'altro progetto di legge che è presentato per l'alienazione dei beni demaniali dello Stato) come si stia per procedere alla vendita dei beni del Demanio, nessuno è sorto a contestare in questo momento l'opportunità che l'alienazione di quantità ai ragguardevole di beni anziché farsi da due amministrazioni più o meno indipendenti, in modo da inceppare a vicenda le operazioni che esse possono fare, siano piuttosto fatte da una mano unica la quale possa procedere in quest'operazione coll'unità di viste e mezzi che è assolutamente indispensabile per il loro buon esito.

Quindi è che io non credo sia nè punto nè poco contestata l'opportunità del passaggio dei beni della Cassa ecclesiastica al Demanio in questo senso che sia il Demanio incaricato di operarne la vendita. Forse le obiezioni elevate dipendono puramente e semplicemente da che si dice nell'art. 2 della legge che in compenso di questi beni che dalla Cassa ecclesiastica passano al Demanio si darà alla Cassa una rendita equivalente a quella che questi beni possono produrre alle finanze; o per lo meno debba stimarsi con certe norme questa rendita per dargliene l'equivalente.

Qui l'onorevole Senatore Mameli ha detto: vedete! nel passato si sono venduti questi beni con vantaggio in guisa da poterne ritrarre un prodotto molto maggiore.

Io prima di tutto debbo notare che la Cassa ecclesiastica non operò finora la vendita di non dei beni che le erano richiesti, e non ha compiuto queste alienazioni dei beni neppure per la parte spettante alle antiche province. Ora noi sappiamo per esperienza che allorchando si fa la tabella del valore di una quantità

considerevole di beni ve n'è una parte ch'è ricercata, che si vendono talvolta a prezzi notevolmente maggiori di quello che lo fossero stimati nelle tabelle dei prezzi di vendita.

Ma se ogni persona la quale abbia osservato il modo con cui procedono queste operazioni, che vi sono dei beni che nessuno domanda, che si mettono due, tre e anche più volte all'incanto, ed a cui nessuno mostra desiderio di concorrere. Bisogna per conseguenza ribassare e ribassare non poco i prezzi, così che quando l'operazione è finita, il risultato della medesima non è quello che si poteva per avventura arguire dalle prime. In quanto alle vendite dei beni demaniali autorizzate negli anni precedenti, non piccola parte dei medesimi rimase in arretrato, e ognuno facilmente si persuaderà che a voler realizzare tali arretrati bisognerà sopportare perdite.

Io potrei poi osservare come ora il valore del denaro sia evidentemente cresciuto; non dirò che esso sia rappresentato dal corso della rendita pubblica, ma non c'è dubbio che oggidi questo valore è d'assai aumentato.

Non c'è dubbio per conseguenza che la Cassa ecclesiastica, anche mettendo in vendita questi beni non potrebbe realizzare vantaggi analoghi a quelli che indicava l'onorevole Senatore Mameli. Io poi osservo che alla fin dei conti la cosa sta in questi termini. Attualmente la Cassa ecclesiastica ha certi determinati pesi; colle sue rendite attuali può essa sopportarli?

Senatore Mameli. Sì che lo può?

Ministro delle Finanze. Va benissimo. Perfettamente! Anzi, non solo può, ma può farlo con un avanzo anche ragguardevole, come risulta dallo stato annesso alla relazione presentata all'altro ramo del Parlamento.

Ora notate bene, o Signori, in che differenza di posizione si verrebbe a mettere questa Cassa ecclesiastica che potrebbe volersi dal Governo poco meno che spogliare. Prima di tutto si tratterebbe di dare ad essa una rendita la quale si riscuote con una esattezza meravigliosa al principio di ciascun semestre; essa troverebbe in contanti la sua rendita senza nessuna spesa d'Amministrazione, senza nessuna specie di ritardo, dico senza nessuna spesa di Amministrazione; e l'ufficio nella sua accurata relazione ha avuto cura di dimostrarvi di quanta importanza sia tale spesa.

Esso parla di una spesa di un milione e 700 mila lire sopra 7 milioni di attivo, come sarebbe quello della Cassa ecclesiastica, per quello che spetta le antiche province, l'Umbria e le Marche, a cui i dati presentati dall'ufficio centrale si riferiscono, sarebbe un 22 per cento.

Vi è altro argomento da indicare abbastanza importante, ed è quello degli arretrati. Sappia no benissimo che queste rendite si mettono facilmente nei bilanci, ma poi come si riscuotono? Come si riscuotono tutti questi fitti, tutti questi interessi?

Parlino le cifre, imperocchè potrebbe parere che io avessi desiderio di esagerare i risultati.

Ecco i risultati, per esempio, relativi al 1862 come constano dal bilancio che mi fu somministrato dall'amministrazione della Cassa ecclesiastica. Comincerò dal fitto dei fabbricati.

Somme esatte durante l'esercizio 1860, 349 mila lire (non leggo le minute frazioni), somme rimaste da esigere 266 mila. Fitti di terreni esatti 521 mila lire; da esigere 195 mila. Andrò alla fine onde non tediare il Senato con minute cifre. Somme esatte durante l'esercizio 1860, due milioni 162 mila lire, somme rimaste da esigere 1 milione e 74 mila lire. Poco meno che il 50 per cento; tutte cifre ragguardevolissime che si erano credute facilmente esigibili, e che si trovarono poi nel fatto inesigibili per la poca solidità dei debitori.

Ora si sono talvolta elevate delle lagnanze contro l'amministrazione della Cassa ecclesiastica perchè non pagava a puntino le pensioni, e si trovava in arretrati colla sua rendita. Io per conseguenza non credo che si renda un servizio di poco rilievo quando si danno alla Cassa ecclesiastica rendite che si riscuotono a giorno ed a ora indicata, in guisa che essa possa far fronte a tutti gli impegni presi.

Io quindi penso che noi siamo in questa condizione di cose, che la Cassa ecclesiastica attualmente può con un largo margine (e diventerà largo quando potrà effettivamente riscuotere tutte le sue rendite, ciò che avverrà dopo l'attuazione della legge attuale) può, dico, con largo margine soddisfare agli impegni precisi che le furono imposti dalla legge per ciò che riguarda le pensioni religiose.

Già somme rispicue si stanno pagando per congrue ai parroci, ed ogni anno la somma disponibile diventerà maggiore; anzitutto per il fatto stesso dell'adozione della legge, poi pel grande risparmio che vi sarà sulle spese d'amministrazione; infine per le molte e molte somme, che essa non sarà più esposta a perdere per la loro inesigibilità come oggi avviene, somme inesigibili che vanno a carico del demanio nel passaggio dei beni. Intanto che il demanio non li può vendere.

Dopo tutto ciò vuoi pure tener conto dei rischi che talvolta si corrono di vendere i beni a prezzi minori di quelli che saranno stati stimati.

Ad ogni modo la Cassa ecclesiastica fa fronte agli impegni attuali, ed una volta attuata la legge non solo si troverà in posizione di far fronte ai medesimi con una esattezza come mai non fu possibile pel passato, ma ancora di soccorrere a quei parroci in condizioni meschine ai quali il Governo vivissimamente s'interessa, imperocchè quello è clero per ogni parte benemerito del paese, e il Governo dal canto suo si propone di fare quanto è in sua possa onde le condizioni di esso siano veramente e seriamente migliorate.

Si è a proposito di questa legge elevato lo spauracchio del clero salariato, dell'incameramento dei beni di mano-morta.

Ma, o Signori, io non so come in essa vogliansi veder

dei principii di questa fatta; a me pare che questo sia uno spettro che si vuol far comparire onde adombrare, direi, le coscienze più delicate affinchè non abbiano a dare il loro partito favorevole alla medesima.

Alla fin dei conti di che si tratta in questa legge? Si tratta di una operazione di vendita dei beni che dal momento che il Demanio debbe fare e fare contemporaneamente alla Cassa ecclesiastica, importa evidentemente sia fatta e concentrata in una mano sola; si tratta per conseguenza di incaricare lo Stato di far quest'operazione, assegnando alla Cassa ecclesiastica una rendita la quale può migliorarne le condizioni.

Si sono fatti alcuni appunti ed osservazioni dall'ufficio centrale di cui debbo dichiarare che il Ministero riconosce in gran parte la giustizia e l'opportunità; e a misura che si discuteranno gli articoli si prenderanno in esame, se il Senato lo crede, tali osservazioni. Per ora ne citerò una sola mossa, io credo, dall'onorevole Senatore Mancini nel corso della discussione generale, vale a dire che la rendita sia fissata dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello delle finanze senza intervento nè punto, nè poco della Cassa ecclesiastica.

Ebbene, io a nome anche del mio collega, e del Ministero, non esito a dichiarare che sarà stabilito nel regolamento che sopra a quest'accertamento di rendita debba sentirsi più che l'amministratore della Cassa ecclesiastica il quale è dipendente dal Ministero delle finanze, quell'alta Commissione di sorveglianza composta di Senatori e di Deputati e di membri eletti dal Re, la quale presenta una guarentigia molto più grande che non potrebbe presentare qualsiasi delegato dell'amministrazione della Cassa medesima; imperocchè il Senato ben comprenderà che noi siamo penetrati, e per le circostanze finanziarie in cui versiamo, e per l'operazione stessa della vendita dei beni alla quale si tratta di dar mano, della necessità di venire a questo provvedimento, ma che non intendiamo per nulla nè di confiscare, nè di mettere la mano sopra proprietà, nè di fare atti di spogliazione od altri di questo genere come si venne dicendo da qualche oratore.

Signori, le nostre circostanze finanziarie sono gravi per due ragioni, ed io non dubito che il Senato ne sia interamente persuaso; sono gravi in primo luogo per la differenza terribile che veramente corre oggidì tra le entrate e le spese: come avrete veduto nel bilancio del 1862, malgrado che si siano andate raggranellando a destra ed a sinistra tutte le entrate straordinarie possibili, tuttavia si ha ancora un disavanzo di 350 milioni.

Io debbo annunciare che nel bilancio del 1863 che ho presentato all'altro ramo del Parlamento, e che spero fra non molte settimane potrà essere distribuito ai signori Senatori, che il disavanzo è anche d'alcun che maggiore, imperocchè sono appunto venute meno parecchie di queste entrate straordinarie che nel bilancio del 1862 si erano potute utilizzare.

Dunque noi ci troviamo a fronte d'un disavanzo rag-

guardevole, e questa è una prima ragione, che rende la nostra situazione finanziaria veramente gravissima, e tale da mettere in pensiero chiunque si interessi alle sorti del suo paese.

Ma questa situazione finanziaria è anche grave sotto un altro punto di vista per le difficoltà di far votare, e di attuare nuove leggi di imposta le quali provvedano l'erario pubblico di importanti sorgenti di entrata.

Io ho presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge sulla tassa di consumo: io non so se la Camera elettiva quando si fosse venuta alla discussione, sarebbe stata del parere della sua commissione, ma so che questa non ebbe a proporre l'adozione di quel progetto di legge il quale forse sarà cattivo, senza però aver presentato un contro progetto relativamente a questa importante sorgente d'entrata ch'io proponeva; essa invece suggerì un mezzo provvisorio perchè lo Stato avesse le entrate, che prima aveva, sopra questo ramo di imposta, e nulla più.

Io so benissimo che in materia di leggi d'imposta (e tutti sanno che debbono farsi leggi per la perequazione di imposte, leggi d'imposte sulla ricchezza mobile ed altre) sonvi molte difficoltà a far convenire entrambi

rami del Parlamento; le quali difficoltà concorrono a differire o ad impedirne l'attuazione; quindi è che anche sotto questo punto di vista la situazione finanziaria diventa grave e seria.

Il Senato sa che un progetto di legge ha fatto qui naufragio pochi giorni sono; quello sulle concessioni diverse, perchè il modo di vedere del Senato sull'imposta della presa di possesso dei preposti, era diverso da quello dell'altro ramo del Parlamento.

Cito solo questo esempio perchè di data recente.

Vede dunque il Senato quanto sia difficile il cadere d'accordo in leggi di imposta, e quanto più difficile l'attuarle.

Tutti ricordano i fatti che succedettero per l'attuazione delle leggi di registro e bollo, e l'agitazione prodottasi in alcune parti del Regno.

È vero che quest'agitazione per lo più non dura, e vediamo in fatti che le lagnanze per queste leggi sonosi di molto scemate, e le popolazioni vi si sono avvezate.

Io non dubito quindi che il Senato si penetrerà della necessità, a fronte di questo ragguardevole disavanzo in cui ci troviamo, di ricorrere a qualche sorgente straordinaria di rendita per non ricorrere solo sempre al credito pubblico, e credo che ogni cittadino in Italia sia pure imbevuto della necessità di così fare, e quindi di addivenire alla vendita dei beni demaniali.

Questi beni disponibili non danno una rendita che eccede i 5 o 6 milioni, imperocchè quantunque figurino nel bilancio per una somma maggiore, pure parecchi di questi sono applicati ad uso governativo, e non possono alienare, e per conseguenza dalla vendita dei beni puramente demaniali non bassi da aspettarsi una gran risorsa.

Non è dunque da meravigliarsi che in momenti come questi, vedendo che la Cassa ecclesiastica ha beni, i quali paiono avere una rendita di 10 a 12 milioni; e potendo darle rendite che non solo non deterioreranno, ma miglioreranno sensibilmente le condizioni finanziarie si ponga questa Cassa in condizioni non solo di continuare a far fronte agli impegni suoi, ma di farlo con molto maggiore esattezza che per lo passato. Epperò credo che il Senato vorrà tener conto dell'impressione che la sua deliberazione non mancherà di fare e nel paese e sopra il credito dello Stato nostro; imperocchè so benissimo che il credito non si mantiene se non mediante un assetto definitivo di leggi d'imposta che riescano ad equiparare, o presso a poco, le entrate alle spese.

Ma intanto in questa condizione di cose io credo che sia debito di tutti il mostrare che non indietreggiamo innanzi a qualunque sacrificio onde assestare le finanze nostre e che quindi fin tanto che ci troviamo in disavanzi straordinari non veniamo meno al compito nostro e siamo anche disposti ad aprire sorgenti straordinarie d'entrate alle finanze pubbliche.

Io quindi ho piena convinzione che il Senato si penetrerà interamente della gravissima situazione di cose in cui versiamo, si penetrerà della necessità di rilevare il credito pubblico, ed ho per conseguenza piena fiducia che vorrà dare un voto favorevole a questo progetto di legge ed a quello sulla vendita dei beni demaniali.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io credo che il signor Ministro delle finanze può rassicurarsi, mentre esso non può punto temere che un voto del Senato venga a fargli perdere quella fiducia che giustamente possiede.

Lascio perciò da parte questa questione, e vengo al merito senza preoccuparmi dall'esito che parmi temere, od almeno a cui fece allusione il signor Ministro delle finanze.

Io non entrerò nella questione che da ultimo ha posto in campo il signor Ministro, quella cioè della condizione delle finanze. Non è in uno scorcio di una sessione, non è quando il Senato ha, con giusta ragione, desiderio di ritornare ai suoi propri affari privati, che si possa intavolare una questione di questa natura.

Stia certo che quanto ha detto, non mi riesce nuovo, temo però molto che esso non abbia ancora forse veduta tutta la realtà delle cose. Comunque lascio, ripeto, tale questione da parte.

Aggiungerò solo che tutto ciò che conferisce al miglioramento delle finanze io lo ammetto e lo voto con molta soddisfazione, ma desidero che mentre la cosa riesce utile alle finanze non sia per sé stessa ingiusta; e di tale natura è il progetto di legge che è in discussione e che perciò io non posso ammettere.

Il signor Ministro ha detto che la Cassa ecclesiastica

non è un ente morale; io non entro nella questione di massima astratta, dei principii. Domanderò solo al signor Ministro se la considera solamente come un ente morale, quando si tratta di prelevare l'imposta di manomorta; quando cioè la Cassa paga il tributo di manomorta.

Ora io credo che si possa considerare come manomorta chi ne paga la tassa: dunque per questo lato la questione starebbe sempre integra.

Il signor Ministro ha detto che la Cassa ecclesiastica non è che un'Amministrazione, come sarebbe quella del Debito Pubblico, come sarebbe quella della Cassa dei prestiti e depositi. Pare a me che la cosa sia molto diversa; la Cassa dei prestiti e depositi è un'Amministrazione conflata di rendite che il Governo obbliga di deporre a chi amministra, ma queste rendite non vanno a beneficio di quella Cassa, ma bensì dei deponenti stessi.

Non parlo dell'Amministrazione del Debito Pubblico, la quale essendo un ramo dello Stato, non si può perciò considerare come un ente morale distinto.

Di una cosa mi preoccupa, ed è la questione che io mossi relativamente alla differenza tra la rendita dei beni immobili e quella sullo Stato.

Comincerò anzitutto ad avvertire che se realmente, come ha pochi anzi accennato il signor Ministro delle finanze, la Cassa ecclesiastica ha già quasi alienato quella parte di beni che era di maggior prodotto, quella che era di più facile esito, e che ormai quel che resta riesce di più difficile vendita, allora perchè il Governo se ne vuole caricare? Se è l'utile che lo muove e non altro, e se questo utile non vi è, si lascino stare le cose come sono.

Se la Cassa non può vendere tanto peggio per essa; non venderà, o venderà male; ma il danno lo avrà la finanza se si appropria questi beni.

Il dire che se la Cassa ecclesiastica riceve una rendita sul Debito pubblico, netta, schietta, a giorno, ad ora fissa, per cui non abbia più bisogno di un'Amministrazione, ne rimane assai avvantaggiata, sia; ed in ciò siamo d'accordo; ma se voi ponete per principio che la Cassa ecclesiastica non debba trar vantaggio dalla vendita dei beni che le spettano; che cioè sia il Demanio che debba farne la vendita, è evidente che la Cassa ecclesiastica è privata del vantaggio del maggior prezzo che potrebbe ricavare vendendo questi beni essa stessa e del beneficio di un aumento di rendita impiegandolo in acquisto di rendite sullo Stato.

Aggiungerò che la Cassa aveva degli oneri proprii, delle obbligazioni da adempiere. Di fatti allorchando si istituì questa Cassa, allorchando si soppressero i corpi morali, e si assegnarono le loro sostanze alla Cassa ecclesiastica, si volle ad un tempo che si provvedesse alla sorte dei parroci che hanno congrue infime, che sono in condizione misera.

Ora a questo la Cassa non ha ancora provveduto; e se qualche provvedimento è stato dato al riguardo si

fu, credo, dall'Economato, ma non dalla Cassa ecclesiastica.

Quindi se arrestate nella Cassa ecclesiastica il progresso delle sue rendite, evidentemente non le permettete di far fronte a quei pesi, a quegli oneri che primitivamente le avete imposto.

Le premesse considerazioni mi fanno persistere a credere che la Cassa ecclesiastica è un ente morale.

E se ad essa furono fatte delle anticipazioni, si fu a mio avviso molto giustamente, poichè il Governo incaricò la Cassa di far fronte alle spese, agli assegni a cui esso doveva far fronte, e se la Cassa ecclesiastica non fosse stata in condizioni di pagarli, sarebbero rimasti privati i parroci, i titolari di tali assegni.

Mi riassumo e dico: la Cassa ecclesiastica è un ente morale poichè io veggio che il Ministro delle finanze pel primo la considera come tale, mentre le fa pagare la tassa sulle mani-morte.

Io dico: se voi vi appropriate i beni della Cassa ecclesiastica e ne convertite il prezzo in rendita le fate un danno nel presente e nel futuro; poichè è evidente che in progresso di tempo, e coll'aumento del numerario e della sua circolazione una rendita in danaro, che 30 anni indietro fosse di mille franchi, non corrisponde a una rendita di mille franchi oggi.

Evidentemente chi aveva 1000 franchi di rendita in stabili ora potrà averla di 1300, e forse 1500; e chi aveva una rendita di 1000 franchi in danaro or sono 30 anni, oggi egualmente non ha più di 1000 franchi.

Quindi dico che riguardo agli enti morali il possesso dei beni immobili è per essi una condizione di esistenza, poichè se convertite tutte le loro entrate in rendite a danaro, a capo di pochi anni si troveranno impari a poter sopportare le loro spese.

Ma questa è una questione forse un poco astratta e che esce da quella che attualmente ci occupa.

Ripeterò adunque che io tengo essere la Cassa ecclesiastica un ente morale; e che come tale non credo che il Governo possa giustamente appropriarsi i suoi beni per trarne utile, ancorchè ne converta la rendita di essi in egual rendita sul Debito pubblico.

Riguardo poi al debito pubblico mi preme di dire che io non ho mai posto in dubbio che il Governo potesse un giorno sostare dal fare onore ai suoi impegni, dal fare onore al servizio della rendita. Ho detto bensì, accennando ai corpi morali, che dovendo essi avere le loro rendite intestate, per loro è lo stesso che la rendita sia iscritta sul Debito pubblico come nominativamente sul bilancio; che potrebbe venire il giorno in cui trovandosi il Governo in stretti bisogni faccia bensì fronte alla rendita al portatore ma non a quelle intestate ai corpi morali, ritenendoli, come taluno ha espresso, parte del Governo stesso.

Quindi evidentemente la condizione degli stabilimenti morali non è la stessa che quella di un privato. Quando io sono portatore di una rendita che non è nominativa, ne esigo gli interessi, nessuno sa in mano di chi essa

sia, ma quando la rendita è nominativa, quando il titolare è uno stabilimento sul quale, secondo le massime ora messe in campo, il Governo ha un diritto tale da potersi persino appropriare le loro sostanze, io dico, che tale rendita pegli enti morali non ha lo stesso valore che una rendita sulla proprietà.

Del resto, ripeto ciocchè già dissi, che l'opinione da me espressa, che per una parte di coloro che seggono in questo recinto non sarà nuova, io la professai sempre, e consouo a me stesso, continuo a professarla; quindi conchiudo che io ricuserò recisamente il mio voto a questo progetto di legge.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metterò ai voti la chiusura della discussione generale. Chi è di avviso si debba tener per chiusa, si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Darò ora nuovamente lettura degli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« I beni immobili devoluti e da devolversi alla Cassa ecclesiastica in virtù della legge sarda 29 maggio 1855, e dei decreti 11 dicembre 1860 del regio commissario straordinario dell'Umbria, 3 gennaio 1861, dell'altro Regio commissario straordinario nelle Marche, e 17 febbraio 1861 del luogotenente generale del Re nelle province napoletane, passano al demanio dello Stato, a misura della determinazione della loro rendita colle norme stabilite all'articolo 3 ».

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. L'ufficio centrale espresse il desiderio in ordine a questo articolo, che il Ministero dichiarasse, se questo passaggio di beni doveva farsi al Demanio dopo che la rendita era determinata, o non piuttosto dopo che la rendita determinata era stata veramente assegnata alla Cassa ecclesiastica.

Debbo dichiarare che esso intende stabilire che la decorrenza della rendita abbia ad essere quella in cui il Demanio prende effettivamente possesso di questi beni, imperocchè può avvenire che la Cassa ecclesiastica continui a ricevere i frutti di questi beni, supponiamo fino al termine dell'anno, e in questo caso la rendita che si darà alla Cassa partirà dalla fine dell'anno; ma non avverrà mai che vi sia un certo periodo di tempo durante il quale la Cassa ecclesiastica non abbia nè la rendita dei beni nè la rendita delle cartelle che le saranno assegnate.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale prende atto della dichiarazione del signor Ministro, e dichiara che questa soddisfa al suo desiderio.

Senatore Dragonetti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Dragonetti. Fra le varie rendite che possono spettare a corporazioni religiose ve ne ha taluna

che non è compresa nella categoria di beni immobili come per esempio i censi, le rendite di capitali fruttiferi ecc. Domando se queste continueranno ad esser possedute dalla Cassa ecclesiastica.

Ministro delle finanze. Il progetto di legge di cui si tratta non riflette che i beni immobili, quanto alle rendite mobili, si intende che la Cassa ecclesiastica continua a riscuoterle.

Senatore Dragonetti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Dragonetti. Nella legge di soppressione delle Case religiose per le province meridionali fu stabilito, se male non m'appongo, che la somma di quarantamila ducati dovesse tenerci in riserbo per fare delle opere di beneficenza, stabilire scuole tecniche, e anche per supplire alla congrua dei parroci di campagna. Domando se questo capitale rimarrà assegnato ancora alla Cassa ecclesiastica.

Ministro delle Finanze. È evidente che con questa legge non si deroga in nulla alle leggi precedenti. L'articolo 25 della legge sulla Cassa ecclesiastica per le province napoletane dice all'alinea 1. « Le rendite dei beni amministrati come sopra dalla Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti gli obblighi tutti ad essa imposti coi precedenti articoli, saranno dalla medesima convertiti in un assegnamento di annui ducati 40 mila a vantaggio dell'istruzione popolare e tecnica nelle province napoletane, a norma di quanto sarà provveduto con successivo regolamento.

È evidente che dai fondi della Cassa ecclesiastica verrà tolta la somma necessaria a soddisfare questi impegni nello stesso modo in cui già nel bilancio di quest'anno della Cassa ecclesiastica si sono stanziati 260 mila lire, salvo errore, per soddisfare a due oneri annualmente imposti dalla legge pubblicata dai commissari generali dell'Umbria e delle Marche che hanno stabilito l'uno 100 mila lire e l'altro 160 mila in vantaggio dell'istruzione popolare tecnica in modo corrispondente all'articolo della legge napoletana.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 2.

« In corrispettivo di questa cessione il Governo iscriverà in nome della Cassa ecclesiastica una rendita del 5 per 0/0 sul Gran Libro del Debito pubblico uguale alla rendita dei beni che passeranno al Demanio.

(Approvato).

Art. 3.

» Il Ministro delle finanze, unitamente al Ministro di grazia e giustizia e dei culti, determineranno questa rendita, udito il parere della Commissione provinciale per lo accertamento del valore dei beni demaniali, colle norme dei contratti, dei registri regolari e dei catasti, e, in caso di mancanza o anche d'insufficienza

di tali elementi, con perizie sommarie di cui il sistema verrà fissato da regolamento ».

(Approvato).

Art. 4.

« Fino a nuova legge rimane sospesa l'esecuzione dell'alineia 3 dell'art. 15 dei due decreti dei Regi commissari straordinari delle Marche e dell'Umbria indicati all'art. 1, non che dell'alineia 3 dell'art. 23 dell'altro decreto luogotenenziale ivi pure citato ».

(Approvato)

Art. 5.

« Quelli degli edifizii monastici che sono da assegnarsi ai comuni delle province napoletane, secondo l'articolo 25 della legge del 17 febbraio 1861, non saranno compresi nel passaggio, di che all'articolo 1 e verranno dal Governo assegnati effettivamente ai comuni.

« Le disposizioni, di cui nell'art. 25 della legge 17 febbraio 1861 vigente nelle province napoletane, sono estese a tutte le province del Regno, ove è istituita la Cassa ecclesiastica. »

(Approvato)

Art. 6.

« Oltreccìò il Governo del Re è autorizzato ad alienare ai comuni, a trattative private, i fabbricati urbani posti nel loro rispettivo territorio dei quali avessero bisogno per uso proprio, e dei quali faran richiesta nel termine di 6 mesi dalla presa di possesso dei detti fabbricati. »

(Approvato)

Art. 7.

« Tutti gli altri beni immobili, eccettuati quelli reversibili, come all'art. 4 del decreto 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e 5 del decreto 17 febbraio 1861, o quelli sui quali havvi contestazione fino a che questa non sia risolta, verranno alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali. »

(Approvato).

Art. 8.

« Gli oneri inerenti ai beni, di cui all'art. 1 della presente legge, s'intendono trasferiti sulla rendita di cui all'art. 2.

(Approvato).

Art. 9.

« Con un regolamento approvato per regio Decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Prima di passare all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra questo progetto, debbo far noto al Senato quali sono i lavori che rimangono a discutere; essi sono:

1. Unificazione del sistema monetario;
2. Modificazione alla legge sul reclutamento dell'esercito;
3. Alienazione di beni demaniali;
4. Deroga delle immunità e pensioni ai padri di dodicesima prole.

Farò osservare al Senato che il carattere di urgenza di questi progetti di legge, e la difficoltà di avere il numero legale dei votanti potrebbero per avventura consigliare di tenere una seduta straordinaria.

Se il Senato volesse acconsentire di tenerla questa sera, allora si verrebbe a capo di esaurire il lavoro per la seduta di domani.

Senatore **Lauzi**. Domando a che scopo si vuole fissare una seduta per questa sera. È forse per terminare i lavori oggi?

Ministro dell'Istruzione Pubblica. No, si è per poterli terminare in quella di domani.

Senatore **Menabrea**. Allora si potrebbe attendere a domani, e nel caso non si potesse terminare si stabilirà una seduta straordinaria per la sera.

Senatore **Lauzi**. Domani si può fissare la seduta al tocco, e se non si esaurisce tutto l'ordine del giorno si fisserà altra seduta nella sera.

Presidente. Se il Senato consente rimane stabilito che domani la seduta avrà luogo al tocco, e che si incomincerà dalla legge relativa all'alienazione dei beni demaniali, e se non si esaurirà il lavoro nella seduta ordinaria si terrà seduta straordinaria alla sera.

Voci. Sì, sì!

Senatore **Pinelli**. Poichè il Senato adotta di far seduta al tocco, domando che ad un'ora e mezzo si faccia l'appello nominale.

Presidente. Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	64
Favorevoli	39
Contrarii	25

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).